



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF046

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	MOD. EAS – INVIO ENTRO IL 31 MARZO SOLO PER ENTI NON ETS
RIFERIMENTI	ART. 30 DL 185/2008; D.LGS. 117/2017;
CIRCOLARE DEL	12/03/2018

Sintesi: entro il prossimo **31/03/2018** gli enti associativi sono tenuti a comunicare, mediante il modello EAS, le eventuali variazioni, intervenute nel 2017, relative ai dati precedentemente comunicati.

Il D.lgs. 117/2017 ha però disposto una revisione organica della disciplina riguardante gli Enti del Terzo settore. Con la riforma si è inteso prevedere uno scambio di dati da parte degli enti del Terzo settore che inizia già con l'**iscrizione nel registro** e permette di superare così l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di reperire le informazioni tramite l'invio del modello Eas.

Per questa ragione:

- gli enti che si iscriveranno nel nuovo registro unico nazionale del Terzo settore **non saranno più tenuti all'invio del modello Eas**
- l'adempimento resta comunque in vigore per tutte quelle associazioni che per scelta o per obbligo giuridico **non faranno richiesta di iscrizione nel Registro Unico degli ETS**.

Il D.lgs. 117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), in attuazione della legge delega L. n. 106/2016, ha disposto una revisione organica della disciplina riguardante gli Enti del Terzo settore (cd. "ETS"; il termine sostituisce quello di enti "no profit" adottato in passato) al fine di:

- favorire "il perseguimento del bene comune" ed "i livelli di partecipazione attiva delle persone"
- armonizzare i diversi regimi in precedenza previsti.



Rinvio: per approfondimenti, si rinvia alle RF177/2018; RF 178/2017; RF 188/2017; RF 178/2017.

Sulla base di questa nuova disciplina gli enti no profit saranno in futuro suddivisi tra:

- enti del terzo settore ("ETS"): in quanto aventi le caratteristiche ed **iscritti al Registro unico**
- enti diversi da quelli del terzo settore (non "ETS"): in quanto non aventi le caratteristiche per l'iscrizione (o decaduti), oppure abbiano scelto la **mancata iscrizione nel Registro unico**

ENTI NON COMMERCIALI NON ETS

Il Codice si limita a disciplinare gli enti del terzo settore, abrogando alcune disposizioni, ma lasciandone in vigore altre proprie degli enti non commerciali.

ATTENZIONE – in attesa di chiarimenti ufficiali, si deve, dunque, ritenere che:

- i **"vecchi"** enti non commerciali secondo le previgenti disposizioni **continuano ad esistere**
- **affiancandosi ai "nuovi"** enti non commerciali che si qualificano come enti del Terzo Settore



Nota: anche la Relazione illustrativa al D.lgs. 117/2017 fa più volte riferimento a tali enti, che non potranno adottare la sigla "ETS"

In relazione agli enti non commerciali **non ETS**:


- se non potranno certamente applicare le nuove disposizioni agevolative
- non sono del tutto chiare le disposizioni che continueranno a trovare applicazione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

In linea generale

- dovrebbe trattarsi di tutte le norme precedenti (civilistico e fiscali) non abrogate dal Codice
- tuttavia è possibile che gli enti che svolgono in via esclusiva/prevalente una attività “di interesse generale” (cioè la gran parte degli enti no profit esistenti) sono comunque tenuti ad applicare disposizioni non in contrasto con quelle del Codice.



MODELLO EAS SOLO PER I NON ETS

Gli enti **iscritti nel Registro** avranno l'obbligo di indicare le principali informazioni caratterizzanti la struttura organizzativa. In particolare nel Registro unico dovranno risultare:

a) le seguenti informazioni minime al **momento dell'iscrizione**

ISCRIZIONI INIZIALI	<ul style="list-style-type: none"> - la denominazione - la forma giuridica - la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie - la data di costituzione - l'oggetto dell'attività di interesse generale - il codice fiscale o la partita IVA - l'eventuale possesso della personalità giuridica (col relativo patrimonio minimo) - i soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente - i soggetti che ricoprono cariche sociali, con indicazione di poteri e limitazioni
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) le **successive** modifiche, entro 30 giorni dal momento in cui si verificano

MODIFICHE SUCCESSIVE	<ul style="list-style-type: none"> - Atti modificativi dell'atto costitutivo/statuto - Operazioni straordinarie: liquidazione (anche giudiziale); trasformazioni; fusioni e scissioni; ecc. - Provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione dell'ente (del giudice o del Registro unico) - Generalità dei liquidatori - Altri atti la cui iscrizione è prevista per legge
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPOSITO DEL BILANCIO

Gli amministratori dell'ente sono tenuti a depositare entro il 30/06 di ciascun anno:

- il bilancio d'esercizio (e l'eventuale bilancio sociale)
- i rendiconti delle raccolte di fondi svolte nell'anno precedente.

In sostanza con la riforma si è inteso prevedere uno scambio di dati da parte degli enti del Terzo settore che inizia già con l'iscrizione nel registro e permette di superare così l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di reperire le informazioni tramite l'invio del modello Eas.


NOTA BENE

Per questa ragione gli enti che si iscriveranno nel nuovo registro unico nazionale del Terzo settore **non saranno più tenuti all'invio del modello Eas** con conseguente snellimento degli oneri burocratici.

Tale adempimento **resterà comunque in vigore** per tutte quelle associazioni che per scelta o per obbligo giuridico non faranno richiesta di iscrizione nel registro unico.



Nota: l'art. 94 ultimo comma prevede che agli ETS non si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 DL 185/2008; di conseguenza viene meno, per gli enti associativi che saranno iscritti nel Registro unico nazionale, l'obbligo di presentare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (mod. Eas).



PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Il Mod Eas e le regole di presentazione/compilazione non presenta novità rispetto allo scorso anno (per una analisi dettagliata dell'adempimento si rinvia alla RF 47/2017).

Si ricorda che il modello va presentato (esclusivamente in via telematica):

- 1) la **prima volta**: entro 60gg dalla data di costituzione dell'ente
- 2) **in seguito**: alternativamente:
 - entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione di dati precedentemente comunicati
 - entro 60gg dalla perdita dei requisiti di ente non commerciale a pena della perdita delle agevolazioni fiscali per il periodo d'imposta in cui si è verificata l'omissione/tardività, fino al periodo in cui avviene la trasmissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: il modello EAS va ripresentato

- completo di tutti i dati richiesti
- inclusi quelli che non hanno subito variazioni.

IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI PRESENTAZIONE

L'obbligo di presentazione di un nuovo mod. EAS viene meno qualora nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale" si è verificata **esclusivamente la variazione dei seguenti dati:**

PUNTO	DICHIARAZIONE
20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni/servizi
23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
30	importi delle erogazioni liberali ricevute
31	importi dei contributi pubblici ricevuti
33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

ULTERIORI IPOTESI DI ESONERO

Non scatta l'obbligo di presentazione del mod. EAS per comunicare le variazioni intervenute nelle sezioni (RM 125/2010):

- "Dati relativi all'ente": variazioni relative ai dati anagrafici dell'ente non commerciale
- "Rappresentante legale": variazioni relative ai dati anagrafici del rappresentante legale



Nota: ciò in quanto tali informazioni sono già state comunicate all'Agenzia delle Entrate mediante:

- il mod. AA5/6: per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA
- il mod. AA7/10: per gli enti non commerciali titolari di partita IVA

compilando, rispettivamente, il quadro B "Soggetto d'imposta" e il quadro C "Rappresentante"

In assenza di tale comunicazione, scatta la specifica sanzione (€ 516), non anche l'obbligo di presentazione del mod. EAS (che non va comunque presentato).

COMPILAZIONE SEMPLIFICATA DEL MODELLO

In presenza di dati e notizie già in possesso dell'Amministrazione finanziaria:

- per alcune tipologie di enti associativi (si veda tabella finale);
- sono previste modalità semplificate di compilazione del modello; in particolare, per tali soggetti, nella Sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale" è sufficiente fornire solo le informazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 25 e 26, di seguito evidenziate:

4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI	NO
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F.	SI	NO
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI	NO

PUNTO	DICHIARAZIONE	INDICAZIONE
4	L'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	va barrata la casella "SI" se esistono articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, prive o meno di autonomia tributaria
5	L'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente	va barrata la casella "SI" se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente; in tal caso si occorre specificare il proprio codice fiscale nell'apposito spazio

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

6	L'ente è affiliato a federazioni o gruppi	va barrata la casella "SI" se l'ente è affiliato a Federazioni/Enti di carattere nazionale (es.: CONI o Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, ecc.)
---	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):

26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

PUNTO	DICHIARAZIONE	INDICAZIONE
25	Settore nel quale l'ente opera prevalentemente	va Indicato uno dei codici indicati nelle istruzioni al fine di descrivere il settore nel quale l'ente opera prevalentemente (ove l'ente operi in un settore non esattamente riconducibile a quelli elencati nelle istruzioni, va indicato quello più simile)
26	Specifiche attività svolte dall'ente	occorre indicare, barrando una o più caselle, le specifiche attività svolte dall'ente (se l'ente non svolge alcuna delle attività elencate, è possibile non compilare il punto)

Oltre a tali informazioni:

- associazioni/società sportive** (diverse da quelle esonerate): devono compilare il punto 20;

20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:

abitualmente occasionalmente no

PUNTO	DICHIARAZIONE	INDICAZIONE
20	L'ente percepisce proventi riferiti ad attività di sponsorizzazione o pubblicità	occorre indicare se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione/pubblicità "abitualmente" o "occasionalmente", o se non percepisce tali proventi. In caso di risposta affermativa va riportato l'ammontare di tali proventi, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.

- associazioni con personalità giuridica**: devono barrare la casella presente nel punto 3.

3) che l'ente ha personalità giuridica

SI NO

PUNTO	DICHIARAZIONE	INDICAZIONE
3	L'ente ha personalità giuridica	va barrata la casella "SI" anche se il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente è stato solo richiesto e non ancora ottenuto.

SOGGETTI AMMESSI ALLA COMPILAZIONE “SEMPLIFICATA” DEL MODELLO	
ASSOCIAZIONE	REQUISITI
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Riconosciute dal CONI, se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciale (diverse da quelle espressamente esonerate)
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/91, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (cioè di quelle che non sono “Onlus di diritto”)
Associazioni che hanno ottenuto la personalità giuridica	Iscritte nel registro tenuto dalla Prefettura/Regione/Provincia autonoma ai sensi del DPR n. 361/2000
Associazioni religiose	Riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che svolgono preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
Movimenti e partiti politici	Tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle elezioni del Parlamento nazionale o europeo
Associazioni sindacali e di categoria	Rappresentate nel CNEL nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle citate associazioni ed istituti di patronato che svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai sensi dell’art. 18, comma 2, Legge n. 152/2001
Anci	comprese le articolazioni territoriali
Associazioni riconosciute per lo svolgimento/promozione della ricerca scientifica	Individuate con DPCM, destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 14, DL n. 35/2005 (ad esempio, AIRC)
Associazioni combattentistiche e d’arma	iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa